



COMUNE DI SASSARI
Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive

CAPITOLATO

Affidamento quadriennale, in regime di concessione, del servizio di riscossione coattiva delle entrate dei servizi mensa, trasporto scolastico e servizi 0/3

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Decorrenza e durata
- Art. 3 - Valore della concessione
- Art. 4 - Modalità di affidamento
- Art. 5 - Sistema e modalità di riscossione
- Art. 6 - Obblighi dell'Ente
- Art. 7 - Obblighi del Concessionario
- Art. 8 - Sede del Concessionario
- Art. 9 - Personale
- Art. 10 - Descrizione del servizio
- Art.11 - Discarico per inesigibilità
- Art. 12 - Rendicontazione contabile degli incassi
- Art. 13 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione
- Art. 14 - Responsabilità verso Terzi
- Art. 15 - Contenzioso e procedure concorsuali
- Art. 16 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione
- Art. 17 - Prestazioni aggiuntive
- Art. 18 - Liquidazione corrispettivo
- Art. 19 - Revisione del corrispettivo⁸
- Art. 20 - Penali
- Art. 21 - Cauzione
- Art. 22 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 23 - Risoluzione del contratto
- Art. 24 - Trattamento dati personali
- Art. 25 - Tracciabilità
- Art. 26 - Spese contrattuali
- Art. 27 - Controversie
- Art. 28 - Norme di rinvio

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato regola l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate relative al servizio mensa scolastica, trasporto scolastico e servizio 0/3 del Comune di Sassari per 4 anni ed eventuale proroga tecnica.

È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite alle annualità precedenti al contratto di cui al presente capitolato, relative agli anni scolastici/educativi 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, che non sono ancora state rimosse dal Comune e non ancora prescritte, oltre i crediti che matureranno nel corso dell'affidamento, relativi agli anni scolastici/educativi dal 2024-2025 al 2027-2028. Verranno affidati altresì i crediti del servizio mensa scolastica in corso di esecuzione attualmente in carico al precedente concessionario (anni scolastici dal 2015/2016).

Con la presente concessione vengono trasferite al Concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate di cui sopra.

Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalle normative vigenti delegate al concessionario per effetto della concessione stessa.

Art. 2 - Decorrenza e durata

La durata della concessione è fissata in anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

La concessione potrà essere prorogata alla scadenza ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario al perfezionamento di un nuovo affidamento.

Art. 3 - Valore della concessione

Il valore stimato della concessione ammonta all'importo presunto massimo di € 185.821,01 per l'intera sua durata, calcolato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. come risulta nell'elaborato piano economico finanziario (PEF). Detto importo è una mera stima, e come tale non impegnativo per l'Ente, calcolato applicando la percentuale del 9%, posta a base di gara, agli incassi derivanti dall'attività svolta dal Concessionario per il recupero coattivo dei suddetti crediti, di valore nominale complessivo stimato in € 1.835.269,29

Il valore posto a base di gara è costituito quindi dalla percentuale di aggio del 9%, da applicarsi sulle somme effettivamente rimosse (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari /esecutive), oltre I.V.A., oggetto di ribasso.

Non possono in ogni caso essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non fosse raggiunto il valore ipotetico della concessione indicato al precedente comma 1.

Il rischio operativo della realizzazione degli incassi è a carico del concessionario.

La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in quanto il servizio

non si svolge presso le sedi del Comune. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, di cui all'art. 110, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023, sono pari a zero.

Art. 4 - Modalità di affidamento

La concessione del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'Ente provvederà alla stipula del contratto alle condizioni del presente Capitolato e dell'offerta aggiudicataria.

Art. 5 - Sistema e modalità di riscossione

Il Concessionario, nell'attività di riscossione coattiva, dovrà osservare e applicare scrupolosamente le disposizioni legislative e regolamentari vigenti emanate in materia, nonché le deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi del Comune.

La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente dovrà avvenire mediante "ingiunzione di pagamento", con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. n. 639/1910, del Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 e della L. 160/2019 e comunque le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato in quanto compatibili per il positivo recupero delle entrate prese in carico.

Tra le attività di riscossione coattiva si intendono compresi anche gli adempimenti della fase cautelare/esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute all'Ente.

Tutti i pagamenti, relativamente alle somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, devono essere effettuati attraverso "pagoPA"; il sistema utilizzato dal concessionario dovrà essere integrato con i sistemi in utilizzo presso il Comune (applicativo di contabilità e Sistema dei pagamenti fornito dall'Intermediario Tecnologico dell'Ente). Tale integrazione non potrà comportare oneri aggiuntivi per l'Ente.

Art. 6 - Obblighi dell'Ente

Il Comune di Sassari, oltre a favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a consegnare al concessionario le liste dei crediti per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, nelle forme e nei modi a disposizione (ad es. tramite elenchi o per singole posizioni) e a fornire qualsiasi elemento utile all'espletamento del servizio.

Art. 7 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei ad approntare e mantenere aggiornata una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione per quanto attiene alla gestione contabile, alla posizione dei singoli contribuenti e allo stato della riscossione.

Il concessionario deve consentire al Comune l'accessibilità gratuita al proprio sistema informativo, al fine di poter visionare ed estrarre in tempo reale le informazioni necessarie sulla base delle specifiche fornite dallo stesso Comune. Il personale addetto dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

Il Concessionario, inoltre, si obbliga, al termine della concessione, a restituire le banche dati utilizzate, su supporto informatico compatibile con le indicazioni del Comune, senza al riguardo pretendere alcun rimborso.

Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679 (regolamento sulla protezione dei dati personali), della legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

Il concessionario, in particolare, è tenuto a designare e a comunicare al Comune, dal giorno dell'effettivo inizio della gestione, il funzionario responsabile. Dovrà essere inoltre comunicata all'Amministrazione comunale il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008; in caso di eventuale sostituzione delle predette figure, la comunicazione di che trattasi dovrà essere trasmessa nel termine di otto giorni.

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti.

Il Concessionario è tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. È tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario.

Il concessionario si obbliga inoltre a trasmettere al Comune ogni tre (3) mesi una dettagliata relazione sull'attività svolta con particolare riferimento ai risultati conseguiti oltre a una relazione al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Sede del Concessionario

Il Concessionario dovrà provvedere nei tre mesi successivi alla consegna del servizio, all'apertura a sue spese di una sede operativa in Sassari funzionale al ricevimento dell'utenza e dotata di attrezzature informatiche di tecnologia avanzata nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare dei collegamenti telematici per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento e per consentire lo scambio dei flussi di informazione.

Tale ufficio deve essere collocato in una posizione tale da consentire un agevole accesso da parte dell'utenza, assicurando che l'accesso sia reso agevole anche ai soggetti con ridotta capacità motoria. In attesa di trovare una sede adeguata l'aggiudicatario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio. Il concessionario deve garantire l'apertura quotidiana dal lunedì al venerdì, per un minimo di 20 ore settimanali. Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 9 - Personale

Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio affidato, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'articolo 7 del D.M. 101/2022, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme di legge e le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio nonché ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Il contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento individuato ai sensi dell'art. 11, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è: terziario distribuzione e servizi (codice H011).

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del Concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Il concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

La società incaricata è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per colpa del personale addetto al servizio e solleva comunque il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio dell'incarico, sia civile che penale.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a

garantire, ai sensi dell'art. 57 del Codice, la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL attualmente applicato.

il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione è quello del settore Commercio, Terziario, Distribuzione e servizi (codice CCNL H011).

Art. 10 - Descrizione del servizio

Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:

- a) acquisizione, in qualsiasi formato, delle liste di carico delle posizioni debitorie contenenti tutti i dati necessari per la gestione, redazione e stampa di solleciti, di atti di costituzione in mora e di ingiunzioni di pagamento e di qualsiasi altro atto di supporto al servizio di riscossione da inviare agli utenti;
- b) controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse;
- c) produzione e notifica di atti per l'attività del precoattivo (solleciti, costituzione in mora); preliminarmente alla fase della riscossione coattiva si procederà all'attività stragiudiziale con solleciti ordinari o raccomandati a seconda delle metodologie proprie del Concessionario;
- d) predisposizione di riepiloghi degli atti emessi, distinti per tipologia di entrata e loro trasmissione all'Ente entro 30 (trenta) giorni dall'emissione degli atti stessi;
- e) acquisizione e caricamento degli esiti di notifica e gestione degli esiti di notifica negativi;
- f) gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, sgravi, discarichi, rateizzazioni debiti scaduti), nonché dei provvedimenti di rateizzazione;
- g) attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive successive alla ingiunzione entro 120 giorni dalla notifica dell'atto o comunque nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;
- h) gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali;
- i) predisposizione trimestrale di rendiconto che contenga tutte le informazioni relative alle riscossioni eseguite e in corso e delle posizioni di difficile esigibilità e inesigibilità.

Art. 11 - Discarico per inesigibilità

Entro 24 mesi dalla trasmissione della lista dei crediti il concessionario dovrà predisporre e trasmettere al Comune, tramite PEC, specifico elenco di comunicazione di quote ritenute non definitivamente inesigibili, interessate da procedure cautelari e/o esecutive avviate, da contenzioso pendente, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da rateizzazioni in corso, debitamente motivato.

Dovrà inoltre indicare le quote ritenute definitivamente inesigibili. Per ogni quota ritenuta definitivamente inesigibile il concessionario dovrà produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento di inesigibilità.

Costituiscono invece causa di perdita del diritto al discarico:

- mancato svolgimento di azioni esecutive, cautelari, conservative e di ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie, salvo dimostrazione da parte del concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione allo svolgimento di tali procedure;
- vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
- mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla ricezione della lista di carico, fatta eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il concessionario dovrà relazionare al Comune;
- mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario a causa di imperizia e/o negligenza.

Il concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota del credito, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune è autorizzato alle compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, a sua insindacabile scelta, con escussione della cauzione.

Art. 12 - Rendicontazione contabile degli incassi

Il Concessionario deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo utente al fine di consentire di visualizzare, in qualsiasi momento, i dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto (rateizzazioni concesse, atti scaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) ed i relativi incassi. Queste informazioni devono essere estraibili dall'Ente per debitore e per tipologia di entrata.

Una rendicontazione periodica degli incassi dovrà essere allegata ad ogni fattura emessa dal Concessionario.

Art. 13 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire, a sua cura e spese, in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli sul regolare funzionamento della gestione del servizio, con facoltà di richiedere atti e informazioni, di svolgere controlli ed ispezioni anche all'interno dell'ufficio e quanto altro necessario al buon funzionamento del servizio anche in riferimento all'entità ed alla regolarità delle riscossioni. In nessun caso la ditta potrà rifiutarsi di ricevere ispezioni e controlli da parte degli uffici comunali ed è tenuta altresì a fornire al Comune tutte le notizie relative e gli atti che saranno richiesti.

Il Concessionario dovrà consentire l'accesso all'ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.

Art. 14 - Responsabilità verso Terzi

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia

alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal servizio assunto.

Il Concessionario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice con un massimale per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00.

La durata della copertura assicurativa dovrà essere superiore alla durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di riscossione. Resta ferma la responsabilità del concessionario riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

Art. 15 - Contenzioso e procedure concorsuali

Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne l'Ente da ogni spesa diretta o conseguente. Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dell'Ente concedente.

Art. 16 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

Alla scadenza del contratto, entro 10 giorni, il Concessionario dovrà, senza oneri per il Comune:

- consegnare al Comune gli atti in corso di formalizzazione nei confronti degli utenti, per il proseguimento degli atti medesimi;
- consegnare al Comune e/o al nuovo concessionario, entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, gli archivi, le banche dati utilizzate durante la gestione del servizio, una relazione dettagliata sullo stato del contenzioso con scadenzario udienze per i procedimenti in corso.

È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto.

Art. 17 - Prestazioni aggiuntive

Qualora, nel corso del periodo contrattuale, il Comune ritenesse di richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente capitolato ma attinenti alla riscossione delle entrate, potrà farlo alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto della normativa vigente, in misura fino al 20% del valore stimato della concessione.

Art. 18 - Liquidazione corrispettivo

L'Ente si impegna a liquidare le fatture entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile e dovranno essere accompagnate da rendiconto analitico delle attività svolte e delle riscossioni realizzate.

Tutte le spese per gli atti procedurali necessari per il recupero delle somme dovute verranno addebitate al debitore moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario. Rimarranno invece a carico del concessionario le sopracitate spese qualora non vengano recuperate dal debitore moroso, nonché quelle sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di scarico per inesigibilità.

Con il pagamento dell'aggio contrattuale di cui ai commi precedenti il Concessionario si intende compensato di qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio.

Si esclude ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato.

Resta a carico del concessionario il costo della gestione del contenzioso per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile.

Art. 19 - Revisione del corrispettivo

La presente concessione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi previsti dagli artt. 189 e 192 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 20 - Penali

Il Comune si riserva, in caso di accertata inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni fissate nel presente capitolato, l'applicazione per ciascuna violazione di una penale.

Si individuano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune specifiche fattispecie soggette alle seguenti penali:

- penalità pari a euro 1.000,00 per mancata attivazione del collegamento alla banca dati del concessionario;
- penalità pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo per mancata consegna degli archivi alla scadenza contrattuale o in caso di risoluzione anticipata;
- penalità pari a euro 1.000,00 per mancato allestimento degli uffici entro i termini richiesti;
- penalità pari a euro 100,00 giornaliera per ritardo nella presentazione delle relazioni annuali e periodiche prescritte e nella consegna di statistiche e dati richiesti dall'Amministrazione;
- per ogni altra fattispecie non contemplata nel precedente comma, la penale verrà determinata dal dirigente del Settore fino a un massimo di euro 3.000,00 secondo la discrezionale valutazione di gravità effettuata.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione della penale di cui sopra saranno contestati per iscritto dal Comune al concessionario. Questi dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune, nel termine massimo di quindici giorni solari dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra prevista. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta del Comune. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata ai sensi dell'art. 19 ed il concessionario dovrà procedere al ripristino della stessa ai sensi del medesimo articolo del presente capitolato.

I provvedimenti applicativi delle penali, se rilevanti, dovranno essere comunicati alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di riscossione di cui al D.M. 101/2022.

Art. 21 - Cauzione

A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita cauzione a garanzia per tutta la durata del contratto di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto con le modalità ed eventuali riduzioni indicate dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

In caso di escussione totale o parziale della cauzione durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è obbligato a reintegrarla entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta escussione.

La cauzione verrà svincolata nei modi di legge.

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto

È vietata ogni forma di sub concessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Comune. Sussiste, infatti, l'interesse del Comune all'immutabilità del concessionario, anche al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali, stante la complessità e il livello tecnico e specialistico delle prestazioni.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del C.C., a seguito di formale comunicazione inviata dall'Ente al Concessionario, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
- cessione totale o parziale del contratto.
- fallimento del Concessionario;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali e che, previa diffida da parte dell'Ente, non si provveda a sanarli;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- scoperta della preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;

- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

In tali casi, è facoltà dell'Ente risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà risolvere automaticamente il contratto, senza obbligo di pagamento da parte dell'Ente stesso di alcuna indennità ma con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione quale risarcimento, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti.

Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto, mediante invio al concessionario, da parte del Responsabile dell'esecuzione, di una formale comunicazione a mezzo PEC, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Ente concedente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 24 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, Piazza del Comune n. 1.

Il trattamento dei dati richiesti al concessionario persegue esclusivamente le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime:

- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;
- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente affidamento.

Il trattamento avverrà da parte del Comune di Sassari per lo svolgimento della propria funzione istituzionale e i dati personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati richiesti sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione ed il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

Con la sottoscrizione del contratto di concessione, la ditta aggiudicataria viene designata come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di cui sopra.

Art. 25 - Tracciabilità

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di affidamento, secondo la disciplina contenuta nella citata legge.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese, le imposte e le tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti all'affidamento della presente concessione e alla stipulazione del contratto, saranno a carico del concessionario.

Art. 27 - Controversie

Per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Sassari.

Art. 28 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.